

il Rev. Dott. Fritz Brunthaler: Giudice del Tribunale Ecclesiastico dell'arcidiocesi di Vienna (Austria);

il Rev. Dott. José Adolfo Martínez Herrate: Membro del Consiglio presbiterale della diocesi di Cuernavaca (Morelos, Messico);

il Rev. Dott. Aurelio Mota Bru: Rettore della chiesa di San Juan del Hospital, di Valencia;

il Rev. Dott. Jaime Payeras Bujosa: Professore nel Seminario diocesano "Santo Toribio de Mogrovejo", di Chiclayo (Perù);

il Rev. Dott. José Ramón Vindel Rúas: Membro del Consiglio diocesano di Pastorale dell'arcidiocesi di Madrid-Alcalá (Spagna);

il Rev. Dott. Juan Ignacio Yusta Ruano: Viceparroco della parrocchia di Sant'Alberto Magno, a Madrid (Spagna).

Notizia bibliografica

Il Prof. Gaetano Lo Castro, ordinario presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha recentemente pubblicato un importante studio sulle prelature personali¹, e sull'originale contributo che le norme di diritto positivo da cui è stata regolata questa nuova figura giuridica, già auspicata dal Concilio Vaticano II (decr. *Presbyterorum Ordinis* e decr. *Ad gentes*), hanno apportato in ordine ad uno sviluppo della struttura giurisdizionale e gerarchica della Chiesa che, senza toccarne l'essenziale nucleo di diritto divino, ne faciliti l'adeguamento alle mutate necessità dei tempi. Una tematica ricca di implicazioni teologiche e giuridiche, affrontate capitolo per capitolo attraverso prospettive complementari: metodologica, critica, storico-dogmatica e problematica.

Merito precipuo dell'A. è l'aver fatto emergere, al di là di ogni possibile dubbio, la linea di continuità che unisce l'idea iniziale del Concilio alle successive disposizioni generali di Paolo VI (Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*; Cost. apost. *Regimini Ecclesiae universae*) e di Giovanni Paolo II (*Codex Iuris Canonici*), fino alla Cost. apost. *Ut sit*, con cui il Santo Padre, erigendo l'Opus Dei in Prelatura personale, ha reso operativa questa nuova figura². Linea che è stata ancor più di recente confermata dalla Cost. apost. *Pastor bonus* (28 giugno 1988) sul nuovo assetto della Curia romana.

(1) G. Lo Castro, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 286.

(2) La Cost. apost. *Ut sit* reca la data del 28 novembre 1982 e fu pubblicata in AAS, 75 (1983) pp. 423-425.

Sulla base dell'accertamento di tale continuità, il Prof. Lo Castro esamina i profili giuridici delle prelature personali valendosi del principio ermeneutico della cosiddetta "interpretazione applicativa", in virtù del quale i limiti di una figura suscettibile di diverse applicazioni (quale è appunto il caso delle prelature personali) vanno determinati a partire dalle applicazioni concrete che essa ha ricevuto nella normativa. Criterio tanto più rilevante quando le norme applicative provengono dalla Suprema Autorità della Chiesa, come avviene per le norme istitutive della Prelatura Opus Dei.

Degno di particolare nota lo studio sulla portata della "cooperazione organica", a cui si riferisce il can. 296: l'A. evidenzia il carattere riduttivo dell'interpretazione proposta al riguardo da alcuni studiosi, i quali negano la partecipazione *pleno iure* dei laici alle prelature personali. Applicando il principio ermeneutico succitato, il Prof. Lo Castro esamina le norme da cui è retta la Prelatura Opus Dei e mostra come in esse il Supremo Legislatore abbia sanzionato senza equivoci che i laici si sottomettono alla giurisdizione del Prelato e quindi costituiscono parte integrante della prelatura e vi sono "incorporati". I laici, pertanto, partecipano *pleno iure* alla Prelatura Opus Dei, perché sono necessari per la realizzazione della specifica struttura prelatizia e per il compimento della sua finalità.

Questo dato, riscontrabile in modo palmare nella suddetta concreta applicazione data dal Legislatore alla nuova figura, porta l'A. a concludere che la possibile "cooperazione organica" fra chierici e laici, alla quale si riferisce il can. 296, ammette un ampio ventaglio di possibilità, fra cui anche quella della partecipazione *pleno iure* dei laici alla prelatura. La normativa stabilita nella legge quadro (can. 294-297 del CIC) prevede tale cooperazione non come necessaria, ma certamente come possibile, sicché la sua determinazione dipenderà nei singoli casi dalla struttura e dalla finalità di ciascuna prelatura e verrà stabilita dai rispettivi statuti sanciti dalla Santa Sede.

L'opera del Prof. Lo Castro, di cui non è possibile offrire qui un resoconto particolareggiato, costituisce una fonte scientifica indispensabile per una conoscenza esauriente e corretta dei problemi giuridici connessi alla figura delle prelature personali.

A. F.